

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

CLV.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1963**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI**

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>		<b>PAG.</b>
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	2050		
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>			
Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle Università e negli istituti di istruzione universitaria e aumento del contributo di cui al primo comma dell'articolo 42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. (4547) . . . . .	2050	FUSARO . . . . .	2058
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> 2050, 2051, 2052, 2053		LEONE RAFFAELE . . . . .	2058, 2059
BUZZI . . . . .	2050	MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i> . . . . .	2058, 2060, 2061, 2062
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i> . . . . .	2050, 2051, 2052, 2053	CAIAZZA . . . . .	2058
CODIGNOLA . . . . .	2050, 2051, 2052, 2053	DE GRADA . . . . .	2058, 2062
BALDELLI . . . . .	2052	TITOMANLIO VITTORIA . . . . .	2059
SCIORILLI BORRELLI . . . . .	2053	ELKAN . . . . .	2059
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>		BERTÈ . . . . .	2059
RAMPA e BUZZI: Benefici per gli insegnanti elementari partecipanti ai corsi per merito distinto. (3838) . . . . .	2054	FRANCO PASQUALE . . . . .	2060
PRESIDENTE . . . . .	2054, 2055, 2056, 2057	FRANCESCHINI . . . . .	2060
PITZALIS, <i>Relatore</i> . . . . .	2054, 2055, 2056	MALAGUGINI . . . . .	2060
SCIORILLI BORRELLI . . . . .	2054, 2056	SCIORILLI BORRELLI . . . . .	2061
CODIGNOLA . . . . .	2054, 2055, 2056	BADINI CONFALONIERI . . . . .	2061
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i> . . . . .	2055, 2056	PITZALIS . . . . .	2061
RAMPA . . . . .	2055	DE LAURO MATERA ANNA . . . . .	2061
BUZZI . . . . .	2055, 2056	CODIGNOLA . . . . .	2062
BERTÈ . . . . .	2056		
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>		<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
LEONE RAFFAELE ed altri: Mantenimento in servizio degli insegnanti abilitati all'insegnamento di particolari materie nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo grado. (4349) . . . . .	2057	Senatori CORNAGGIA, MEDICI e BALDINI: Provv.denze in favore della biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » e del Centro nazionale del libro parlato. ( <i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ). (4545) . . . . .	2062
PRESIDENTE . . . . .	2057, 2058, 2060, 2061, 2062	PRESIDENTE . . . . .	2062, 2063, 2064
BALDELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	2058, 2060	ELKAN, <i>Relatore</i> . . . . .	2063, 2064
		MALAGUGINI . . . . .	2063
		MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i> . . . . .	2063, 2064
		PITZALIS . . . . .	2063
		DE MICHELI VITTURI . . . . .	2064
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	2064

**La seduta comincia alle 9,35.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario Magri ci chiede di cominciare lo svolgimento dell'ordine del giorno dal disegno di legge n. 4547, relativo alla istituzione di nuovi posti di ruolo e di assistenti ordinari nelle Università, e che presenta carattere di particolare urgenza. Si tratta del provvedimento preannunciato come soluzione ponte, di un aiuto dato alle Università in via di urgenza.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Istituzione di venti posti di professori e di cento posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria, e aumento del contributo di cui al primo comma dell'articolo 42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 (4547).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria e aumento del contributo di cui al primo comma dell'articolo 42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 », di cui sono io stesso relatore.

In linea generale debbo anzitutto sottolineare l'importanza e l'opportunità del provvedimento. Si potrà dire che esso non è sufficiente, che è troppo poco, che il numero dei nuovi posti non basta ancora a coprire le necessità e così via. Tuttavia non si può negare che sia un notevole passo in avanti, e come dicevo prima, una soluzione ponte verso ulteriori miglioramenti che tutti auspichiamo. Il disegno di legge propone in particolare la istituzione di venti nuovi posti di professore di ruolo dall'anno accademico 1962-63, e cioè dall'anno corrente; propone inoltre nell'articolo 2 la istituzione di cento nuovi posti di assistente ordinario, sempre dallo stesso anno accademico, propone infine all'articolo 3 l'ulteriore stanziamento di un miliardo per contributi straordinari alle università. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUZZI. Sono d'accordo sulla opportunità del provvedimento. Una sola osservazione. I contributi straordinari vengono dati senza una precisa destinazione. Non ritiene lei che nell'articolo 3 dove si parla della spesa di un miliardo per contributi straordinari sarebbe opportuno inserire un riferimento all'articolo 1 della legge n. 1073 che stabilisce anche una certa percentuale per l'assistenza? Sappiamo che vi sono molte preoccupazioni che sorgono in ordine agli assegni di studio.

PRESIDENTE, *Relatore*. Per il corrente anno accademico abbiamo fatto in modo, con il disegno di legge n. 4323 che siano garantiti gli assegni di studio di prevedibile corresponsione. Per l'anno prossimo abbiamo inserito un'apposita norma che lascia al Ministero della pubblica istruzione la possibilità di avere altri mezzi, se saranno necessari. Non è il caso, quindi, di preoccuparci delle future necessità per assegni di studio; se oggi possiamo disporre di un miliardo per contributi alle Università, è bene destinarlo subito alle esigenze immediatissime, che sono già infinite.

BUZZI. Sono d'accordo sulla utilizzazione immediata della spesa autorizzata, ma la mia preoccupazione era che la destinazione a contributi straordinari potesse fare escludere i contributi per l'assistenza.

PRESIDENTE, *Relatore*. Con gli assegni di studio abbiamo fatto un notevolissimo passo sulla via dell'assistenza.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma se quest'anno i fondi a disposizione per gli assegni di studio non si rivelassero sufficienti, come si provvederà?

PRESIDENTE, *Relatore*. Non c'è da avere preoccupazioni al riguardo. Ormai c'è una legge, legge dello Stato, che dice che tutti gli studenti in certe condizioni hanno diritto ad avere gli assegni di studio. Si tratta quindi ormai di un diritto, che non è condizionato da una disponibilità.

CODIGNOLA. A parte gli assegni di studio, la preoccupazione è che possano eventualmente venire eliminate le borse di studio per gli anni successivi al primo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Sono stati attualmente stanziati e distribuiti giorni or sono dal Ministero diverse decine di milioni, relativi alle borse di studio e non attinenti, quindi, all'assegno di studio. Questo per quanto mi consta. Almeno per quest'anno, quindi, si potrà far fronte molto bene sia alle borse che all'assegno di studio.

CODIGNOLA. Pur rendendomi conto delle esigenze delle Università, non posso tutta-

via negare che il problema dell'assistenza effettivamente esiste. Nessuno può sapere quale sarà il numero degli studenti iscritti al prossimo anno accademico. Ove tale numero fosse molto elevato, potrebbe anche assorbire la intera spesa prevista per l'assegno.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dovendo provvedere all'assegno, essendo le borse di studio facoltative, il Ministero potrà utilizzare i fondi delle borse medesime, fintanto che questi saranno disponibili.

CODIGNOLA. Sarei dell'avviso di rendere facoltativa, e non obbligatoria, la possibilità da parte del Ministero di destinare fino al 25 per cento degli stanziamenti per la costruzione di collegi.

PRESIDENTE, *Relatore*. A noi come Università interessa che l'assegno di studio sia dato subito. A ottobre si vedrà per il nuovo anno. Comunque attualmente è a disposizione questo miliardo per contributi straordinari, e dato che le Università hanno tante esigenze e la necessità di avere mezzi, non c'è motivo di porre remore per l'utilizzazione di tale stanziamento. Personalmente come relatore sono favorevole a dare al Consiglio di amministrazione ampia facoltà di provvedere come crede a tutte le spese di cui l'Università ha bisogno. Logicamente il Consiglio di amministrazione, se lo ritiene opportuno, potrà anche dare borse di studio.

CODIGNOLA. Ma è chiaro che non lo farà più, dopo la legge che istituisce l'assegno di studio.

PRESIDENTE, *Relatore*. Comunque lasciamo libere le Università. Non vincoliamole. Tanto più che un miliardo non è poi una gran somma se si tien conto che le Università sono ventisei. Si tratta di un piccolo aiuto.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

In aggiunta ai posti di professore di ruolo istituiti con l'articolo 50, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono istituiti 20 nuovi posti di professore di ruolo dall'anno accademico 1962-63.

Ai fini della ripartizione dei predetti posti fra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, si osservano le disposizioni di cui al comma secondo, terzo e quinto dell'articolo 50 sopra citato.

I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre

di cui al presente articolo e per i relativi bandi sono prorogati, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile 1963.

CODIGNOLA. Vorrei sapere perché si fa riferimento nel secondo comma ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 50, e non al sesto comma dello stesso articolo, che è quello che prevede gli sdoppiamenti. È un principio generale che abbiamo affermato. Non vedo perché non si debba farlo valere in questa occasione. Daremmo l'impressione di tornare indietro rispetto alla politica generale affermata.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è che si torni indietro. Quel comma prevedeva lo sdoppiamento per una certa aliquota di cattedre. Ora le esigenze, cui si vuole far fronte con questo provvedimento, non sono in relazione alle necessità di sdoppiamenti di cattedre, cui si può provvedere attualmente in maniera sufficiente con i posti già previsti, ma sono in relazione a cattedre nuove, che vengono chieste da varie parti. Quindi se lasciassimo una determinata aliquota per gli sdoppiamenti, correremmo il rischio di provvedere a delle esigenze non così urgenti come quelle di cattedre nuove non sdoppiate. Lei sa, onorevole Codignola, come siamo assillati di richieste di cattedre universitarie.

CODIGNOLA. Mi permetta, onorevole Sottosegretario, qui è un problema più che altro di carattere generale. È chiaro che dobbiamo continuare ad incoraggiare gli sdoppiamenti per le cattedre importanti, anche a costo di non potere istituire cattedre nuove di minore importanza. Infatti molte delle nuove cattedre richieste si riferiscono a un numero modesto di studenti o a discipline meno importanti. D'altra parte l'aliquota di cattedre, da assegnare per sdoppiamento, a quanto mi risulta, dovrebbe essere già coperta. Ne mancherebbero solo due, a Napoli. Siamo dunque quasi alla fine, e sappiamo tra quante difficoltà sia stata condotta dal Ministro questa politica di sdoppiamenti di cattedre. Mi pare che fare una legge nuova e richiamare tutte le disposizioni dell'articolo 50, tranne proprio quella che si riferisce agli sdoppiamenti, possa far supporre che da parte del Governo vi sia una certa titubanza a continuare in questo indirizzo. Indubbiamente le venti nuove cattedre sono poche, però mi sembrerebbe importante anche in questa occasione riaffermare il principio che s'intende continuare negli sdoppiamenti delle cattedre, perché sia tenuto presente per gli anni successivi.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

PRESIDENTE, *Relatore*. Potremmo dire: « Ai fini della ripartizione dei predetti posti fra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 50 ».

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non vi è alcuna intenzione di rinnegare il principio. Debbo però sottolineare che si tratta di un numero limitatissimo di cattedre, con cui si intende fronteggiare una esigenza di nuove cattedre da più parti fatta presente.

CODIGNOLA. Mi dichiaro favorevole alla proposta del signor Presidente, in quanto ritengo più opportuno il semplice rinvio allo articolo 50.

BALDELLI. Non vi è alcun bisogno — penso — di ripetere il nostro punto di vista sulla questione dello sdoppiamento. Ricordo che, in questo caso, si tratta di venti cattedre soltanto, e poiché molte volte vi sono particolari esigenze di natura scientifica che non possono essere valutate in base al numero degli studenti, ritengo che potremmo varare tranquillamente l'articolo in esame senza modificazioni.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1, per il quale non vi sono emendamenti.

(È approvato).

Per quanto riguarda il secondo comma, l'onorevole Codignola propone di fare semplice riferimento all'articolo 50, sopprimendo le parole « commi secondo, terzo e quinto ». Pongo in votazione l'emendamento Codignola, sul quale l'onorevole rappresentante del Governo ha espresso parere contrario.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 secondo il testo originario.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane pertanto formulato secondo il testo originario.

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 2.

In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'articolo 51, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono istituiti 100 nuovi posti dall'anno accademico 1962-63.

Ai fini della ripartizione dei predetti posti fra le cattedre delle Facoltà e delle Scuole, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 51 sopra citato, comma secondo e terzo. Non si osservano, ai fini medesimi, le disposizioni contenute nei due ultimi comma dell'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

CODIGNOLA. Per quale ragione non si debbono applicare le norme di cui agli ultimi due commi dell'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17?

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il punto di vista è analogo a quello esposto in merito alla questione degli sdoppiamenti. Quello odierno è un provvedimento straordinario, integrativo, e, al contrario del precedente — che esaminava la materia nel suo insieme, prevedendo perciò anche la sistemazione delle partite pendenti — esso vuol venire unicamente incontro ad una esigenza da più parti sollevata nel mondo universitario: quella di ampliare le disponibilità di cattedre e di posti di assistenti.

CODIGNOLA. Comunque chiedo la soppressione dell'ultima parte del secondo comma.

PRESIDENTE, *Relatore*. Porrò allora in votazione l'articolo 2 per divisione.

Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione la prima parte del secondo comma, fino alle parole « comma secondo e terzo ».

(È approvato).

Per quanto riguarda l'ultima parte del comma l'onorevole Codignola ne chiede la soppressione. Precisamente egli chiede la soppressione delle parole: « Non si osservano, ai fini medesimi, le disposizioni contenute nei due ultimi comma dell'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 ». L'emendamento Codignola non è accolto dal Governo e dal Relatore. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Il testo dell'articolo 2 rimane, pertanto, immutato. Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

È autorizzata la spesa di lire 1000 milioni, da inscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63, per la concessione di contributi straordinari a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

L'onorevole Codignola propone in questo articolo di lasciare a discrezione delle Università la forma di assegnazione, facendo però indirettamente un invito ad esse di considerare l'opportunità anche di borse di studio. L'emendamento potrebbe essere quindi formulato con l'aggiunta delle parole « da destinare eventualmente anche a borse di studio ».

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A me pare un emendamento del tutto superfluo, perché le Università possono fare quello che vogliono con questi fondi. Sono contributi straordinari. Se non vogliono dare borse di studio non le daranno neanche se nella legge mettiamo un invito del genere.

CODIGNOLA. Ma ci sono gli interessati, gli studenti, che potranno invocare questo invito della legge. È un incoraggiamento alle Università a destinare una parte di questi fondi a tale scopo.

Comunque non insisto.

SCIORILLI BORRELLI. Noi non negheremo certo il nostro voto favorevole a questo articolo e a tutta la legge. Vorrei però richiamare l'attenzione su due ordini di questioni. Quando verso la fine della legislatura è stato affrontato il problema universitario, la discussione, se ben ricordo, si è incentrata intorno a quattro o cinque motivi principali. Il primo era l'approvazione dell'assegno per gli studenti, che già si è avuta. Il secondo era la necessità di una soluzione ponte, che sarebbe appunto quella contenuta in questo disegno di legge. Però, se ben ricordo, non doveva l'incremento limitarsi ad un miliardo. Si parlava di venticinque miliardi, e non saprei dire se in questi venticinque miliardi dovevano essere incluse anche le spese per la istituzione di nuove cattedre, le quali in ogni caso avrebbero dovuto essere nel numero di cento per i posti di ruolo e di quattro o cinquecento per gli assistenti.

La cosa, a mio giudizio, viene aggravata dal fatto che c'era un altro provvedimento — che pure fu sollecitato ed ebbe il parere favorevole di alcuni organismi scolastici — riguar-

dante la istituzione dei professori aggregati universitari. Pertanto noi arriviamo al termine della legislatura senza che siano state varate la maggior parte delle riforme auspiccate.

È inutile a questo proposito che ricordi agli onorevoli colleghi l'agitazione che investe oggi il mondo della scuola. Martedì scorso, per esempio, ho assistito all'Università di Roma ad un'assemblea delle organizzazioni universitarie, e molto amare sono state le espressioni che ne sono scaturite.

Si tratta, insomma, di un provvedimento troppo esiguo, e per questo assolutamente insufficiente. Ma non è questo il solo motivo che ci induce a non concordare sul valore di questa legge. Non siamo d'accordo, infatti, che vi si siano introdotte eccezioni a norme già deliberate, quali per esempio lo sdoppiamento delle cattedre e la sistemazione degli assistenti per quanto concerne il loro passaggio da straordinari a ordinari.

Pur non negando il nostro voto a favore del provvedimento in esame, quindi, dobbiamo esprimere le più ampie riserve: soprattutto per quanto riguarda la modestia degli stanziamenti, il numero limitato dei posti e l'introduzione di alcune eccezioni rispetto alla più recente linea legislativa.

PRESIDENTE, *Relatore*. Concordo, in linea di massima, con le affermazioni dell'onorevole Sciorilli Borrelli. Il provvedimento non ha d'altra parte alcuna pretesa — né deve averla — di risolvere il problema universitario o di costituire un passo notevole verso la sua soluzione. Tuttavia la legge, pur modestissima nei confronti dell'ampiezza dei problemi sul tappeto, a noi fa piacere lo stesso, in quanto aumenta il numero dei posti di ruolo disponibili e dà un contributo finanziario all'Università: e questo è già qualcosa.

In merito alle riserve espresse, vorrei che la non aderenza piena alla legge n. 1073 rappresenti una eccezione fatta solo nel caso specifico, in quanto il provvedimento è molto modesto, e non costituisce un ritorno indietro rispetto a quella legge medesima.

Sono lieto, comunque, di poter ringraziare il Governo, a nome dell'Università, per la presentazione di questo disegno di legge.

Pongo in votazione, allora, l'articolo 4, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta, allorché sarà pervenuto il parere favorevole della V Commissione Bilancio.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rampa e Buzzi: Benefici per gli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi per merito distinto (3838).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rampa e Buzzi: « Benefici per gli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi per merito distinto ».

Il relatore onorevole Pitzalis ha facoltà di riferire sulla proposta di legge in esame.

PITZALIS, *Relatore*. I concorsi per merito distinto vengono effettuati da un lato per invogliare gli insegnanti ad un perfezionamento della loro cultura e della loro preparazione, dall'altro per consentire ai migliori di avere un certo beneficio economico, mediante uno scatto anticipato di stipendio. A tal fine vengono indetti dal Ministero della pubblica istruzione concorsi che vengono espletati col sistema della prova e della valutazione dei titoli, cioè concorsi che vengono valutati a centesimi. Si verifica ora questo fatto particolare, che metà dei cento punti sono attribuiti agli esami e l'altra metà ai titoli, ma non vi è un criterio univoco nella valutazione dei titoli, per cui ogni commissione di concorso procede empiricamente, mutando il criterio di valutazione dei titoli. Ne consegue che determinati concorrenti pur con valutazione alta nella prova di esame non conseguono l'inclusione in graduatoria; abbiamo avuto finanche il caso di concorrenti con otto o nove decimi nella prova di esame che non hanno potuto conseguire il beneficio auspicato.

Si impone evidentemente una regolamentazione di carattere generale per questo tipo di esami, come per tutti gli altri esami, perché la competenza discrezionale nella valutazione dei titoli è sempre materia di dissensi. E capita che persone che partecipano contemporaneamente a concorsi per presidi di prima categoria e per presidi di scuola media risultano vincitori per la prima categoria e non vincitori per il concorso di scuola media. Questo dipende dalla diversa valutazione dei titoli che è lasciata alla competenza particolare delle commissioni.

Queste sono le considerazioni di carattere generale. Ma i proponenti, onorevoli Rampa e Buzzi, hanno voluto riferirsi particolarmente ad una situazione determinata dai risultati dei concorsi per merito distinto per insegnanti elementari del 1959, del 1960 e del marzo del 1961. In questi concorsi si è verificato appunto che concorrenti preparatissimi,

con valutazione di otto e nove decimi, non sono stati classificati tra i vincitori. Questa proposta di legge, quindi, vuole andare incontro a questi insegnanti, i quali hanno partecipato a questi concorsi dando una prova veramente encomiabile, e consentire che, in deroga alle vigenti disposizioni, tutti quelli che nei concorsi suddetti hanno conseguito almeno otto decimi alla prova di esami, possano essere iscritti nel ruolo in base ai posti messi a concorso e non coperti. È un atto di giustizia, anche se limitato. D'altra parte il fatto che questi candidati andrebbero ad occupare i posti non coperti per mancanza di vincitori, ci libera da ogni preoccupazione di carattere finanziario.

Questi gli intendimenti della legge, per la quale esprimo parere pienamente favorevole pregando la Commissione di approvarla rapidamente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCIORILLI BORRELLI. Condivido pienamente il pensiero dell'onorevole Pitzalis. Aggiungerò soltanto alcune rapidissime osservazioni.

È a nostra conoscenza che questi concorsi per merito distinto hanno prodotto un vivo disappunto nella categoria interessata. Ciò per vari motivi. A volte si è verificato che non sono stati molti coloro che hanno partecipato a tali concorsi, rimanendo spesso il numero dei concorrenti inferiore al numero dei posti messi a concorso. Altre volte, invece, si è verificato che i migliori, proprio per la questione della valutazione dei titoli non sono stati approvati, rimanendo così frustrata la legittima aspettativa di un gran numero di docenti di notevole valore, come dimostrano gli otto decimi riportati nella prova scritta. Questo argomento, però, richiederebbe un lungo discorso.

Concludo pertanto dichiarando che noi daremo egualmente voto favorevole alla proposta di legge, pregando il Governo di studiare un miglioramento permanente del sistema.

CODIGNOLA. Sono in linea di massima favorevole al provvedimento. Desidero soltanto richiamare l'attenzione dell'onorevole relatore sulla opportunità di intervenire affinché simili situazioni non abbiano più a verificarsi.

Chiedo inoltre ai presentatori e al relatore se non ritengano opportuno aggiungere un comma che autorizzi il Governo a stabilire mediante regolamento un criterio generale di valutazione per i concorsi per merito distin-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

to, si da evitare le diverse valutazioni di questa o quella commissione.

PITZALIS, *Relatore*. A me pare che questa non sia materia di regolamento. Io ritengo che tutto quanto riguarda la valutazione dei titoli debba essere studiato con attenzione nella sede legislativa. E questo anche perché la facoltà regolamentare consente di variare continuamente i regolamenti stessi, mentre un provvedimento di legge è più difficile mutarlo. Lasciamo quindi la legge così come è. Contemporaneamente possiamo approvare un ordine del giorno nel quale invitiamo il Governo a studiare la possibilità di regolare questa materia con legge organica in un momento successivo.

PRESIDENTE. Onorevole Codignola, sembra anche a me preferibile battere questa strada. Nel nostro caso si tratta di una legge che tratta di una contingenza piuttosto modesta. Sulla sostanza siamo tutti d'accordo, ma introdurla qui di straforo con un comma aggiuntivo non mi pare opportuno. Qui si parla soltanto di benefici per alcuni candidati che hanno partecipato a dei concorsi per merito distinto.

CODIGNOLA. Mi rendo conto dell'occasione che ha dato luogo a questa proposta di legge; penso però che potremmo almeno affermare per il futuro il principio degli 8/10, vale a dire stabilendo per legge che chi ha avuto 8/10 è vincitore nei limiti, beninteso, dei posti disponibili. Provvediamo oggi retroattivamente per questi candidati, profittiamo per stabilire il principio anche per il futuro. D'altra parte mi sembra giusta l'osservazione dell'onorevole Pitzalis che è una materia da regolare per legge, e non per regolamento. Appunto per questo cominciamo con lo stabilire con questa legge un punto fermo, e cioè che gli 8/10 sono sufficienti anche per l'avvenire a vincere il concorso.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'accordo, ma praticamente anche dopo l'applicazione di questa legge ci saranno molti candidati con 8/10 che non entreranno nella graduatoria.

CODIGNOLA. Appunto per questo chiedo che il principio sia fatto valere anche per l'avvenire.

RAMPA. Ringrazio il relatore di quanto ha detto, e non ho da aggiungere altro. Credo inoltre che sarebbe possibile accogliere l'ultima proposta dell'onorevole Codignola che in un certo senso viene a completare l'impegno che abbiamo assunto. Indubbiamente non si tratta soltanto di riparare ad inconvenienti verificatisi, ma di affrontare il proble-

ma in un quadro più vasto, e si può tentare quindi di provvedere anche per il futuro, impegnandoci a rivedere radicalmente la situazione.

PITZALIS, *Relatore*. Io non sono alieno dall'introdurre questa modifica, che muta però il sistema attuale di questi concorsi, in quanto attualmente il punteggio di 8/10 previsto per vincere il concorso è richiesto nella forma degli 80/100 come valutazione complessiva fra esami e titoli. Noi rendiamo ora il concorso a tipo misto, vale a dire 8/10 per titoli ed esami, o anche 8/10 per soli esami. Con ciò diamo maggiore importanza agli esami. Nulla da eccepire in principio, tanto più che lo abbiamo già applicato in materia di concorsi a cattedre, disponendo che siano inclusi in fondo alla graduatoria dei vincitori quelli che conseguono il punteggio di 7/10, con possibilità di assunzione in ruolo nei limiti dei posti disponibili.

BUZZI. Io aderisco a questa proposta, nel senso di prevedere anche per il futuro l'ipotesi sulla quale questa legge è fondata. Tuttavia non mi sento di aderire con tutta tranquillità al concetto di una superiorità della prova di esame in questo genere di concorsi. Anche una giusta ed equa valutazione di quei titoli professionali che possano essere stati conseguiti nel corso della carriera, costituisce infatti un elemento di notevole interesse, che non va sottovalutato.

CODIGNOLA. Noi non lo escludiamo affatto. Restano valide tutte e due le valutazioni.

BUZZI. Noi siamo d'accordo, ma questa interpretazione che viene data potrebbe far sorgere degli equivoci e far ritenere che il concorso per merito distinto debba basarsi soprattutto sulle prove di cultura. Io intendo sottolineare che i titoli possono documentare tutta una attività che pure deve avere il suo riconoscimento ed essere premiata. Deve restare quindi un concorso per titoli ed esami. Desideravo fare questa dichiarazione, come opinione mia personale, perché non si fraintenda la nostra intenzione, e non si riduca il concorso a solo concorso per esami.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A me pare che questa proposta, pur nei suoi limiti, affermi un principio, e cioè che vincono il concorso coloro i quali nell'esame abbiano avuto almeno 8/10, mentre i titoli servono per stabilire la graduatoria fra tutti quelli che hanno almeno 8/10. Da ciò scaturisce il principio che se ci sono cento posti e 200 concorrenti, e di questi 150 hanno avuto almeno 8/10, fra que-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

sti centocinquanta entrano in gioco i titoli per stabilire la graduatoria dei primi cento. Questo mi sembra venga fuori dalla legge.

BUZZI. Ma noi questo principio lo affermiamo come correttivo a una situazione abnorme che si è verificata per una diversa e forse sperequata valutazione dei titoli.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ha importanza questo. Immaginiamo che in una provincia siano rimasti vacanti venti posti, e che vi siano quaranta concorrenti rimasti fuori, che pur avendo conseguito 8/10 nella prova di esami non siano entrati in graduatoria. Indubbiamente l'ulteriore selezione dovrà essere fatta in base ai titoli. Bisognerebbe ora mantenere questo principio anche nella proposta di legge in discussione e precisare « nell'ordine di graduatoria » o qualcosa di simile.

BUZZI. Sì, è giusto, ho capito. Lei dice che si mantiene sempre il punteggio dei titoli nell'ambito della valutazione globale. Lei ha ragione.

CODIGNOLA. Ma cosa starà alla base della scelta? I voti o i titoli?

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il concorso per merito distinto avverrà per titoli ed esami, e in esso verranno coperti tutti i posti in ordine di graduatoria, purché i candidati — e questa è la cosa più importante — abbiano riportato otto decimi di media.

BERTÉ. Prima di votare questa proposta di legge, desidererei mi venisse chiarito un dubbio. Ascoltando l'onorevole relatore, mi sono reso conto che questa legge va limitata a quei concorsi ove si sia verificato l'inconveniente che ha determinato la esclusione di candidati che pure avevano riportato gli otto decimi nelle prove di esame. E fin qui non ho nulla da obiettare.

Ove però si volesse attribuire alla legge la odierna affermazione di un principio che avrebbe i suoi riflessi anche nel futuro, comincerei a sentirmi un po' preoccupato, in quanto non mi sento di avallare per gli esami a venire una tale preminenza dell'esame sui titoli.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola propone un emendamento così concepito: « La norma prevista dal primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che parteciperanno in avvenire a concorsi per merito distinto per titoli ed esami ».

SCIORILLI BORRELLI. Tutto ciò, naturalmente, sempre nel limite dei posti messi a concorso?

CODIGNOLA. Non vi è dubbio!

PITZALIS, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Codignola. Debbo però dichiarare che con questa norma viene mutato l'attuale sistema di questi concorsi. La proposta di legge invece tende a correggere una situazione che si è verificata nei più recenti concorsi, e per i quali soltanto dovrebbe avere effetto: Si trattava pertanto di una proposta di legge di carattere particolare, limitata, appunto, ad un ben determinato tipo di concorso, dove le commissioni, valutando i medesimi titoli, hanno dato loro un punteggio diverso, in base al potere discrezionale di cui godono.

È questo, sostanzialmente, il lato negativo della questione. Né, d'altra parte, può verificarsi che il candidato si presenti sfornito di titoli, trattandosi di concorsi riservati alle migliori categorie degli insegnanti, che studiano e hanno attività varie. Purtroppo quindi, anche contro ogni nostra volontà, veniamo ad affermare un criterio di prevalenza dell'esame sui titoli.

È giusto che si ponga un correttivo a tale sistema. Non so se questo correttivo sia proprio nei termini di fare una graduatoria fra quelli che hanno conseguito 8/10, ma in ogni caso penso che chi ha conseguito 8/10 in questi esami ed ha anche dei titoli, anche se non raggiunga complessivamente gli 80/100 sia meritevole di essere promosso e avere lo scatto anticipato di merito distinto, che è dato a chi ha una preparazione culturale particolare, provata anche attraverso le prove scritte e orali del concorso. Tanto vero che nella relazione si dice esplicitamente: « L'istituto del concorso per merito distinto è posto dal legislatore per invogliare gli insegnanti ad approfondire la loro preparazione ».

Quindi sono d'accordo sul principio sostenuto, salvo a che sia articolato in modo che risulti una norma ineccepibile.

Vorrei a questo punto dare una precisazione. Ci sono due tipi di concorso: uno per soli titoli, e l'altro per titoli ed esami...

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il passaggio alla quarta classe avviene solo per titoli, il passaggio alla terza classe avviene per titoli ed esami, esami che consistono in una prova scritta grafica o pratica, e in una lezione. La commissione dispone di 100 punti, dei quali 75 riservati alla prova di esame, e 25 ai titoli. Sono ammessi nella graduatoria in ordine di merito, e in numero non superiore ai posti, i concorrenti che abbiano riportato una valutazione complessiva non inferiore agli 80/100 e nelle prove di esame una media non inferiore agli

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

8/10 e ai 7/10 in ciascuna prova. Può accadere, pertanto, secondo la legge vigente, che chi abbia conseguito gli 8/10, condizione ritenuta pregiudiziale, non riesca per lo scarso punteggio attribuito ai titoli dalla commissione, a raggiungere gli 80 centesimi.

Noi con questo articolo modifichiamo il sistema in vigore, perché stabiliamo che, ove ci sia disponibilità di posti, in quanto non esauriti dai concorrenti che abbiano conseguito complessivi 80/100, si vada anche oltre nella graduatoria, quindi anche al disotto degli 80/100, per coloro che hanno avuto 8/10 nell'esame.

Debbo precisare all'onorevole Pitzalis che, siccome non ero riuscito, evidentemente per difetto di chiarezza, a fare intendere il mio concetto, ad un certo punto ho voluto portarlo fino all'assurdo del candidato che non abbia neanche un punto di titoli. Una ipotesi evidentemente assurda. Sta di fatto, però, che noi con questa norma superiamo il limite degli 80/100, e scendiamo al di sotto di esso per coloro che abbiano raggiunto l'altra condizione prevista dalla legge, e cioè gli 8/10 nelle prove di esame.

A me non pare che si possa fissare una norma del genere solo per quest'anno, ma eventualmente introdurla con effetto dai concorsi che hanno dato spunto alla proposta di legge medesima. In tal modo saniamo le eventuali sperequazioni derivanti da diverse valutazioni di punteggio fatte dalle commissioni provinciali.

Potrebbe esserci un'altra via da seguire e cioè quella di dire che i titoli vengono valutati secondo una determinata tabella, e in questo caso sarebbe ammesso chi raggiunga gli 80/100, con non meno di 8/10 di media nelle prove di esame.

Ci sono quindi queste due vie da seguire, e bisogna sceglierne una. Ed è saggio che la via prescelta valga anche per gli anni venturi.

PRESIDENTE. Mi sembra che sta prendendo maggiore importanza questa norma aggiuntiva, che non la stessa proposta di legge. Si dovrebbe dunque creare un primo articolo in cui si dica: A modifica di quanto disposto dalla legge numero tale, si stabilisce quanto segue. E poi un secondo articolo in cui si dica: per i concorsi banditi eccetera, si applica la tale norma.

Vorrei proporre pertanto ai due proponenti onorevoli Rampa e Buzzi di riunirsi con l'onorevole Codignola, e vedere di formulare con precisione questo punto. Il Governo dal canto suo ha parlato molto chiaramente, e ha dimostrato coraggiosamente di

essere orientato in questo senso, dichiarandosi favorevole ad una norma permanente e di carattere generale.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio, però, presente che occorre anche studiare come estendere questa norma, a tutti i docenti, perché i concorsi per merito distinto non sono esclusivi degli insegnanti elementari, ma sono fatti per tutti gli insegnanti.

RAMPA. Non ho niente in contrario all'ampliamento della legge in una legge organica e comprensiva. Ci preoccupiamo solo della possibilità pratica di ottenere questo scopo in questo scorcio di legislatura.

PRESIDENTE. Proporrei di sospendere brevemente la discussione.

RAMPA. Signor Presidente, sono perfettamente d'accordo. Però, nel non auspicato caso che in questa sospensione non si trovasse una soluzione, pregherei di riprendere l'esame della proposta di legge e di approvarla così com'è.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Propongo di rinviare alla prossima seduta il prosieguo della discussione, per consentire al Governo di esaminare con la debita attenzione gli emendamenti che saranno presentati.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: Mantenimento in servizio degli insegnanti abilitati all'insegnamento di particolari materie nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo grado (4349).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 4349 d'iniziativa dei deputati: Leone Raffaele, Conci Elisabetta, Baldelli, Pitzalis, Codignola, Titomanlio Vittoria, Armaroli, Franco Pasquale, Rampa, Orlandi, Savio Emanuela, Gatto Vincenzo, Ferri, Agosta, Baccelli, Scaglia, De Capua, Simonacci, Isgrò, Sinesio, La Penna, Mattarelli Gino, Pavan, De Lauro Matera Anna, Reale Oronzo, Cerreti Alfonso Gagliardi e relativa al mantenimento in servizio degli insegnanti abilitati all'insegnamento di particolari materie nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo grado.

L'onorevole Baldelli ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BALDELLI, *Relatore*. Questa proposta di legge scaturisce dall'approvazione della legge con la quale si è riordinata la materia della istruzione obbligatoria per gli alunni fra l'undicesimo e il quattordicesimo anno di età. Il piano di studi previsto per la nuova scuola media, come è noto, reca talune modifiche: alcune materie sono state eliminate, altre sono divenute facoltative. In conseguenza di ciò circa seimila insegnanti vivono in un continuo stato di preoccupazione, temendo che il nuovo ordinamento scolastico possa significare per loro la perdita del posto.

Si ha motivo di ritenere che tali preoccupazioni siano eccessive. La proposta di legge comunque tende a dare la massima tranquillità agli insegnanti in questione, e soddisfa nel contempo le obiettive esigenze della scuola considerata nel suo complesso, in quanto prevede, per quegli insegnanti che non dovessero più trovare occupazione nella scuola media, la possibilità di una loro utilizzazione in altro ordine di scuola. In modo particolare, intendo riferirmi agli istituti professionali.

La proposta di legge consta di un unico articolo, che si illustra da sé. Ritengo pertanto che il provvedimento possa e debba essere approvato con estrema sollecitudine, non solo per esigenze di carattere umano, ma anche per vincolare alla scuola tutto il personale di cui, in qualche maniera, la medesima dovrà servirsi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FUSARO. Nell'articolo unico si parla di insegnanti in possesso di abilitazione o di titolo abilitante. Per titolo abilitante noi intendiamo alludere al titolo di perito tecnico. Ad esempio ci sono molti insegnanti tecnici pratici, che sono in possesso di titolo di equipollenza rilasciato dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Questi sono insegnanti tecnico-pratici, i quali, pur non essendo in possesso del titolo di perito ottengono, per servizi prestati presso aziende o presso Ministeri, il titolo di equipollenza. Io domando se questi titoli di equipollenza vengono considerati titoli abilitanti.

BALDELLI, *Relatore*. Potrebbe essere opportuno aggiungere le parole « o titoli equipollenti ».

LEONE RAFFAELE. Il titolo di cui parla l'onorevole Fusaro è conseguito attraverso una declaratoria del Ministero della pubblica istruzione, il quale Ministero non intende però dare con ciò capacità abilitante a quel titolo, ma solo equipararlo al fine dell'impiego. Non è detto quindi esplicitamente che

abbia capacità abilitante il titolo dichiarato, ma indubbiamente acquisterà tale efficacia se introduciamo l'aggiunta proposta dall'onorevole relatore.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Abilitante è un titolo conferito a determinate categorie, ed ha già valore di abilitazione.

PRESIDENTE. D'accordo, ma così non comprenderemmo quella declaratoria del Ministero che autorizza ad insegnare. Penso quindi che si potrebbe mettere « titolo abilitante o equipollente ».

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il perito agrario come tale è abilitato a fare l'insegnante tecnico pratico. Poi vi sono titoli equipollenti che danno effetto abilitante. Non capisco perché l'equiparazione ad effetto abilitante non debba essere considerata sufficiente. Del resto quale altro titolo abilitante potrebbe esservi?

CAIAZZA. Vi sono anche delle lauree abilitanti, mi pare quelle del 1924. Si potrebbe far riferimento proprio a quei titoli. Se si mette solo « titolo abilitante » potrebbe derivarne l'inconveniente che l'Amministrazione nell'applicazione possa far riferimento solo a quel tipo di titolo, e non anche a quelli ammessi dalla declaratoria ministeriale.

PRESIDENTE. Gli insegnanti tecnici pratici insegnano con il semplice titolo di studio, che è abilitante, perché non è prevista una abilitazione particolare.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi riservo di assumere precise informazioni al riguardo.

DE GRADA. Preannuncio un mio emendamento. Ricordo che quando è stato discusso il disegno di legge relativo alla scuola media pubblica, uno dei punti più importanti fu quello della questione di queste materie sacrificate, cioè di quegli insegnanti che non trovano più posto nei nuovi quadri della scuola media. La proposta di legge viene incontro ai desideri di queste persone, ma secondo me ha un carattere risolutivo anche essa, in quanto praticamente si propone una liquidazione di questo personale in tre anni invece che immediatamente. So che questo non è nello scopo dei presentatori, ma questa è l'impressione che si ricava dall'esame del testo. Ecco perché proprio in occasione del varo della scuola media unica, per un motivo psicologico, molti di questi insegnanti hanno cercato un orientamento diverso della loro vita, temendo di essere esclusi dalla futura scuola media. Mentre invece si deve tener presente che tutto questo personale, qualifi-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

cato per poter veramente sovvenire al bisogno di quadri della scuola professionale secondo i nuovi indirizzi, rappresenta un materiale prezioso che noi dobbiamo utilizzare, e di cui dobbiamo preoccuparci.

Mi sembra pertanto opportuno emendare la proposta di legge, dando piena garanzia al personale insegnante della possibilità di utilizzazione e di inserimento nella scuola media unica e in quella professionale.

Ho all'uopo presentato un emendamento, in base al quale il Ministero dovrebbe nel triennio organizzare dei corsi di riqualificazione e di aggiornamento che diano a questi insegnanti la possibilità di essere nel frattempo addestrati per le discipline della scuola media unica o delle scuole professionali.

Ritengo che con questo emendamento venga meglio chiarita l'intenzione dei proponenti di fare una legge-ponte, e non una legge di liquidazione.

**TITOMANLIO VITTORIA.** Propongo di emendare il secondo comma dell'articolo unico, aggiungendo alla fine, le parole: « salvo disposizioni successive ».

**LEONE RAFFAELE.** In questa sede e in Aula l'argomento è già stato oggetto di lunghe discussioni. Mi limito pertanto a sottolineare, in merito alle preoccupazioni espresse dagli onorevoli De Grada e Titomanlio, la palese intenzione dei proponenti di non fare una legge di liquidazione di questa particolare categoria di insegnanti. E, anzi, per dare ai governi degli anni a venire la possibilità di utilizzare saggiamente questo personale, che la proposta di legge è nata.

Per quanto riguarda la questione dell'inserimento di questi insegnanti negli istituti professionali, non ritengo personalmente opportuno che simile precisazione appaia nella legge, dovendosi necessariamente in tal caso far riferimento a provvedimenti legislativi sugli istituti professionali che sventuratamente non ci sono. A questo proposito sta interessandosi la commissione di indagine, presieduta dall'onorevole Presidente, ma non mi sembra comunque opportuno anticipare alcunché con una indicazione di legge.

Per quanto attiene alla possibilità di abolire o comunque modificare il secondo comma dell'articolo unico, nutro qualche dubbio: tutto rimarrebbe infatti in sospenso, senza alcun significato, non potendosi di una legge indicare la validità e non la decadenza.

In merito, infine, ai corsi di aggiornamento, non ho nulla da obiettare. Riterrei però l'argomento uno dei compiti normali del Ministero.

**ELKAN.** Non sono convinto della utilità di questa legge, che ritengo assolutamente insufficiente rispetto a quelle che sono le aspettative della categoria interessata.

L'onorevole Ministro Gui si è impegnato in Aula, in sede di discussione generale sulla scuola media dell'obbligo, a risolvere i problemi oggi sul tappeto nell'ambito ministeriale, dopo aver esperito ogni indagine che potesse dargli l'esatta cognizione del numero e degli interessi di questi operatori nel campo della scuola. Non ritengo pertanto opportuno fare oggi una legge con delle indicazioni approssimative e sul valore dell'abilitazione e su quello dell'equipolenza dei titoli posseduti: il provvedimento odierno potrebbe in sostanza danneggiare, anziché favorire la categoria.

A mio avviso, è quindi necessario rinviare l'esame della proposta di legge a quando il Ministero avrà svolto le opportune indagini.

**BERTÈ.** Non condivido le affermazioni dell'onorevole Elkan. Io stesso ricordo di aver chiesto garanzie durante la discussione sul disegno di legge relativo alla scuola media unica in merito alla sorte di questi insegnanti, e il Governo, nella sua replica, non ha esitato a fornirnele.

Ritengo invece che la pubblica opinione scolastica senta vivo il bisogno di veder tradotte concretamente queste assicurazioni in una norma che fughi ogni preoccupazione. E la legge odierna, non vi è dubbio, soddisfa lo scopo.

Per quanto attiene le affermazioni dell'onorevole De Grada, concordo pienamente sulla opportunità dei corsi di aggiornamento. Desidero però far rilevare che alcuni degli insegnanti di cui si occupa la presente proposta di legge non potranno essere utilizzati in alcun modo nella scuola media unica: gli insegnanti di stenografia, per esempio.

Concludo pertanto richiamando l'attenzione della Commissione sul secondo comma. Noi dobbiamo stabilire esattamente una scadenza del periodo di validità di questa legge e questa scadenza dovrebbe coincidere col momento in cui sarà realizzata la legge sull'istruzione professionale. Non possiamo determinare a priori la data. D'accordo quindi col problema dei corsi di aggiornamento, ma dovremmo trovare una formulazione del secondo comma tale da dare garanzia che non ci sarà nessuna soluzione di continuità di impiego di questo personale. Nella formulazione attuale non mi sembra che questa garanzia si abbia.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

PRESIDENTE. Onorevole Bertè, c'è da considerare che la formulazione attuale è semplice e di facile approvazione. Per un'altra formulazione occorrerebbe invece iniziare uno studio che terminerebbe nella nuova legislatura.

FRANCO PASQUALE. Desidero esprimere il consenso del nostro gruppo a questa legge, che è una legge utile. Sappiamo che non è sufficiente, per quanto rispettabilissima, la dichiarazione del signor Ministro a tranquillizzare la categoria, e perciò è utile una conferma legislativa. Per quanto riguarda l'emendamento De Grada, noi siamo favorevoli, in quanto in ultima analisi il suo accoglimento può significare un impegno maggiore da parte del Ministero di curare gli interessi culturali oltre che di impiego di questa categoria, e per altro verso può risultare impegnativo anche per la categoria stessa, assicurando una maggiore tranquillità.

PRESIDENTE. Guardi, rinforza e indebolisce al tempo stesso! Chi non dovesse fare i corsi di aggiornamento, non avrebbe diritto allora alla sistemazione? Si può creare un equivoco.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma i corsi di aggiornamento ci sono già, esistono. È strano che una legge venga a dire di fare quello che c'è già.

BALDELLI, *Relatore*. Mi sembra che siamo tutti d'accordo sulla necessità di varare questa legge. Potrebbe anche essere valida l'opinione del collega Elkan, per il quale la legge è superflua. Però questa superfluità non era nella risposta del Ministro, perché se ricordo bene il Ministro non solo dette assicurazioni, ma fece riferimento proprio ad un provvedimento legislativo, che egli vedeva volentieri, forse per rafforzare la sua autorità amministrativa per garantire l'impiego di questo personale. Quindi ritengo che anche per corrispondere a questo desiderio del Ministro e del Ministero si debba varare la legge.

Riguardo alle osservazioni varie prospettate, sono d'accordo sulla opportunità di aggiungere « titolo abilitante o equipollente », per risolvere la nota questione.

Per quanto riguarda l'emendamento De Grada, sommestamente dichiaro che non lo ritengo molto importante, perché potrebbe far nascere l'impressione che qualora non si facciano i corsi, ci si trovi in una posizione più debole e di minor diritto per la futura utilizzazione di questo personale. Vi è poi una difficoltà formale: parlare di « riqualifica-

zione » non mi sembra sia troppo appropriato, in riferimento a personale docente. La riqualificazione vale per le attività esecutive, professionali.

PRESIDENTE. Eventualmente potremmo dire « aggiornamento culturale ».

BALDELLI, *Relatore*. Quindi nel caso che l'emendamento non venga ritirato, io proporrei un emendamento all'emendamento, appunto nel senso suggerito dal Presidente.

Inoltre, lì dove dice « sono mantenuti in servizio e utilizzati » bisognerebbe aggiungere « ovunque occorra », perché non nasca l'equivoco che il mantenimento debba avvenire obbligatoriamente nell'ultima scuola dove l'interessato ha insegnato.

Infine nel secondo comma, dove si dice « decorrenza dal 1° ottobre 1962 » mi pare ormai sia il caso di dire « con decorrenza dal 1° ottobre 1963 », perché il triennio comincia dal 1963.

FRANCESCHINI. Faccio presente che la parola « ovunque » potrebbe risolversi in un gravissimo disagio per l'insegnante, che potrebbe anche essere sbalestrato all'altra estremità della sua provincia.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma questo vale per tutti gli insegnanti incaricati. Non possiamo creare per gli insegnanti di cui a questo provvedimento una situazione di privilegio rispetto a quella di tutti gli altri insegnanti incaricati.

FRANCESCHINI. Questa legge, come più volte ripetuto nel corso dei vari interventi succedutisi, ha l'intento di evitare una situazione di disagio che potrebbe verificarsi all'inizio della nuova scuola media. Per soddisfare pienamente lo scopo, occorrerebbe che gli insegnanti di una determinata scuola potessero continuare a rimanervi in forza, o quanto meno presso scuole del plesso scolastico cittadino o mandamentale.

Non mi sento pertanto di accettare la formula « dovunque », che riterrei opportuno sostituire con l'espressione « nell'ambito della provincia ».

PRESIDENTE. Preoccupazione principale è quella di non perdere il posto, e la formula « sono mantenuti in servizio » raggiunge pienamente lo scopo.

FRANCESCHINI. Insisto perché non si inserisca la parola « ovunque ».

MALAGUGINI. Mi associo alla proposta dell'onorevole Franceschini.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non può che esprimere parere favorevole alla proposta di legge, in quanto non può non riconoscere

l'opportunità di non allontanare dalla scuola tutto un complesso di validi insegnanti di cui la scuola medesima ha ed avrà sempre più bisogno; man mano che la scuola dell'obbligo si andrà estendendo, di pari passo con lo sviluppo dell'insegnamento professionale.

Molte sono state in verità le preoccupazioni, ma in realtà quest'anno non si è verificato quanto si temeva, e la scuola ha tranquillamente assorbito tutti gli elementi in questione, malgrado l'estensione abbastanza notevole della scuola cosiddetta sperimentale, nella quale già ci sono alcune delle innovazioni previste per la scuola media unica.

Ribadisco il mio parere favorevole. Non vorrei però che dalla legge scaturisse una qualsiasi possibilità interpretativa di inamovibilità degli insegnanti: in tal caso, non lievi sarebbero le difficoltà sul piano finanziario. L'espressione « mantenuti in servizio », nella sua genericità, può essere interpretata in vari modi: riferita cioè alla sede o al tipo di scuola. D'accordo sul limite dell'ambito della provincia: però, riconosciamolo, occorre dare al Provveditore agli studi la possibilità di poter utilizzare gli insegnanti secondo le esigenze e nell'interesse stesso della scuola!

Per quanto riguarda l'inciso « salvo migliore utilizzazione », questa, a mio avviso, deve essere intesa in senso limitato alla questione dell'orario.

SCIORILLI BORRELLI. Si potrebbe dire che il personale in questione va « mantenuto in servizio secondo le esigenze della scuola nell'ambito della provincia ».

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di incaricati, e quindi non c'è preoccupazione che escano fuori della provincia. Dalla discussione emerge quale è la volontà del legislatore. Direi quindi di lasciare il testo così com'è, facendo risultare a verbale, per ogni eventualità, che l'intenzione unanime della Commissione è che questo mantenimento in servizio non debba intendersi necessariamente nella stessa scuola e nella stessa mansione, ma debba intendersi nell'ambito della provincia con la migliore utilizzazione che l'Amministrazione possa realizzare.

BADINI CONFALONIERI. Ma perché dobbiamo fare una legge con l'interpretazione autentica? Se vogliamo una norma, mettiamola nella legge. La legge deve essere chiara a tutti. È un principio legislativo. L'interpretazione autentica è necessaria quando, per isbaglio, la legge non sia sufficientemente chiara nella sua formulazione. Ma ora che

stiamo facendo la legge, facciamola chiara e completa, tale che non debba dar luogo ad interpretazioni.

PRESIDENTE. Per molti di noi era chiarissima. Ma a qualcuno non pare eccessivamente chiara, o si teme che qualcun altro poi non la ritenga chiara. E quindi si è detto che quel qualcuno che non la ritenga eventualmente chiara, vada a cercarne la interpretazione negli atti preparatori, come si fa sempre.

PITZALIS. Se il Governo assume l'impegno di rispettare il principio, è sufficiente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

#### ARTICOLO UNICO.

Gli insegnanti in possesso di abilitazione, o di titolo abilitante, delle discipline che si impartiscono nelle scuole secondarie di primo grado secondo l'ordinamento vigente all'inizio dell'anno scolastico 1962-63, e che non saranno più comprese, oppure saranno dichiarate facoltative o abbinata ad altro insegnamento nella scuola media, sono mantenuti in servizio con un numero di ore d'insegnamento almeno pari a quelle che avevano e per le quali erano retribuiti alla data del 30 settembre 1962, salvo migliore utilizzazione, sempreché dimostrino di aver presentato domanda di incarico e supplenza per l'anno scolastico 1962-63, oppure per il medesimo anno scolastico siano stati mantenuti in servizio per effetto di precedente nomina a tempo indeterminato.

I benefici di cui al precedente comma hanno decorrenza dal 1° ottobre 1962 e cessano dopo l'attuazione dell'intero ciclo triennale della nuova scuola media.

DE LAURO MATERA ANNA. Sofferma-moci sul primo comma. Io penso che alla parola « migliore » riferita alla utilizzazione, dovremmo sostituire la parola « diversa ».

PRESIDENTE. Mi sembra che risolva il problema di cui stavamo discutendo.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo lo accetta.

DE LAURO MATERA ANNA. A me pare poi che l'interpretazione di questa legge, l'unica possibile, sia questa: che questo personale viene congelato nella sua sistemazione attuale. Se le parole hanno un senso, questo è il significato. Io aggiungerei perciò almeno le parole « secondo le esigenze della scuola », lì dove dice che saranno mantenuti in servizio.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

PRESIDENTE. No, questa verrebbe ad essere una limitazione. Del resto con la parola « diversa » riferita a utilizzazione, si risolve ogni difficoltà.

CODIGNOLA. Se aggiungiamo la parola « equipollente » noi prevediamo il caso degli insegnanti di disegno tecnico non abilitati perché provenienti dai vecchi corsi. Bisogna evitare il rischio che non rientrino in queste disposizioni perché non abilitati.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho voluto sentire la Direzione generale per avere indicazioni precise sulle norme vigenti. Mi hanno informato che non esistono esami di abilitazione per questa categoria. Esiste il titolo di abilitazione, per esempio il titolo di perito, così come il diploma magistrale o quello di geometra. Però oltre questi titoli di abilitazione, conseguiti praticamente alla fine degli studi, si può avere un titolo equipollente, detto abilitante, che viene rilasciato per coloro che non abbiano titolo di studio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, al secondo alinea, l'emendamento aggiuntivo delle parole « o equipollente », dopo le parole « di titolo abilitante ».

(*E approvato*).

Al dodicesimo rigo pongo in votazione l'emendamento De Lauro Matera Anna, sostitutivo delle parole « migliore utilizzazione » con le altre « diversa utilizzazione ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'intero primo comma così modificato.

(*E approvato*).

Al termine del secondo comma gli onorevoli De Grada ed altri propongono di aggiungere le parole: « durante il quale il Ministero provvederà a organizzare corsi di riqualificazione e di aggiornamento culturale e didattico per gli insegnanti medesimi, ai sensi dell'articolo 43 della legge 28 luglio 1962, n. 1073 ».

DE GRADA. È stato detto che questi corsi di aggiornamento attengono ai normali compiti del Ministero, che li dispone con suoi provvedimenti. Mi permetto di obiettare che non è così, e che questa è materia da regolare con apposita legge. Insisto pertanto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Non esiste, nell'ambito scolastico, il concetto di riqualificazione, bensì quello di aggiornamento.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Senza aggiungere altro,

dirò che non vedo la necessità dell'emendamento aggiuntivo: o è pleonastico, trattandosi di cosa che nessuno mette in dubbio, o è inaccettabile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma, fino a « scuola media ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo De Grada ed altri, per il quale il Governo ha espresso parere contrario.

(*E approvato*).

L'articolo unico rimane pertanto così formulato:

« Gli insegnanti in possesso di abilitazione, o di titolo abilitante o equipollente, delle discipline che si impartiscono nelle scuole secondarie di primo grado secondo l'ordinamento vigente all'inizio dell'anno scolastico 1962-63, e che non saranno più comprese, oppure saranno dichiarate facoltative o abbinate ad altro insegnamento nella scuola media, sono mantenuti in servizio con un numero di ore d'insegnamento almeno pari a quelle che avevano e per le quali erano retribuiti alla data del 30 settembre 1962, salvo diversa utilizzazione, sempreché dimostrino di aver presentato domanda di incarico o supplenza per l'anno scolastico 1962-63, oppure per il medesimo anno scolastico siano stati mantenuti in servizio per effetto di precedente nomina a tempo indeterminato.

I benefici di cui al precedente comma hanno decorrenza dal 1° ottobre 1963 e cessano dopo l'attuazione dell'intero ciclo triennale della nuova scuola media, durante il quale il Ministero provvederà a organizzare corsi di aggiornamento culturale e didattico per gli insegnanti medesimi, ai sensi dell'articolo 43 della legge 28 luglio 1962, n. 1073 ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Cornaggia Medici e Baldini: Provvidenze in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » e del « Centro nazionale del libro parlato » (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (4545).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 4545 d'iniziativa dei senatori Cornaggia Medici e Baldini: « Provvidenze in favore della Bi-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

bioteca italiana per i ciechi " Regina Margherita " e del " Centro nazionale del libro parlato " ». La V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Elkan ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ELKAN, *Relatore*. La proposta di legge, approvata all'unanimità dal Senato, intende favorire gli strumenti di conoscenza e di indagine dei ciechi, provvedendo in merito alla loro biblioteca italiana « Regina Margherita » e al « Centro nazionale del libro parlato »: istituzioni molto importanti per favorire l'apprendimento e la conoscenza di testi che non sono ancora stampati in « Braille ».

La legge prevede 20 milioni annui di contributo per il funzionamento della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza, e 10 milioni per il funzionamento del « Centro nazionale del libro parlato », e per la copertura si rifà al capitolo n. 170 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, dove si trova già contemplata la possibilità di contributi per i centri di cultura.

Poiché in precedenti occasioni abbiamo considerato l'opportunità di favorire i ciechi, sia per il loro ingresso nella scuola a tutti i livelli, sia per favorire con ogni contributo possibile la loro elevazione e la loro preparazione professionale, io sono del parere di raccomandare vivamente agli onorevoli Commissari l'approvazione della legge nel testo a noi consegnato, trattandosi di una legge che corrisponde ad un imperativo categorico della nostra società moderna nei confronti dei non vedenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MALAGUGINI. Siamo d'accordo tutti.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non ha difficoltà ad erogare le somme che sono previste da questo disegno di legge. Però vorrebbe evitare che si facesse gravare la spesa sul capitolo 170. Se la Commissione è d'accordo, il Governo potrebbe prendere impegno ad erogare questi contributi, sugli stanziamenti posti a disposizione della legge stralcio triennale. Penso che questa sia la via migliore, e se la Commissione è d'accordo, prendo formale impegno in tal senso a nome del Governo, che preferirebbe la via amministrativa a quella legislativa. Comunque, se la Commissione ritenesse di essere di diverso avviso, non sarei io ad irrigidirmi e mi rimetterei senz'altro alla decisione della Commissione.

MALAGUGINI. L'onorevole Sottosegretario mi permetta di osservare che tutte queste considerazioni il Governo avrebbe potuto farle davanti al Senato. Al Senato non solo c'è stata l'unanimità della Commissione, ma c'è stato anche il parere favorevole del Governo, e nessuno ha sollevato obiezioni di questa natura.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esiste la formula *melius re perpensa* !

MALAGUGINI. Ma noi faremmo, almeno formalmente, una sgarberia ai nostri colleghi del Senato, e ai nostri disgraziatissimi fratelli ciechi, i quali credevano di avere una assicurazione per legge, che una dichiarazione, per quanto autorevole, del Governo non può sostituire. Questa legge ci viene dal Senato, il Governo in quella sede non ha trovato obiezioni, le Commissioni del Bilancio dell'una e dell'altra Camera hanno espresso il loro parere favorevole: a me non pare dunque che faremmo cosa saggia aderendo al pensiero — del resto così garbatamente espresso — dell'onorevole rappresentante del Governo.

Prego pertanto i colleghi di voler accogliere la proposta del relatore e di votare senz'altro la legge pervenutaci dal Senato.

PITZALIS. Io sono favorevole alla proposta di legge, solo mi permetto di far rilevare che le somme stanziare nel capitolo 170 dello stato di previsione del Ministero certamente saranno già state distribuite o impegnate dall'inizio del corrente esercizio.

PRESIDENTE. Onorevole Pitzalis, c'è il parere favorevole del Governo e del Senato, ed ora anche della nostra Commissione, nonché di quella del Bilancio.

PITZALIS. Non vuol dire nulla se i fondi del capitolo 170 sono già impegnati.

MALAGUGINI. L'onorevole Sottosegretario non ha detto questo. Egli ha detto che non possiamo bloccare questo capitolo, ma non che sia già interamente impegnato.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Comunque il capitolo 170 dispone di 420 milioni, e deve provvedere agli assegni alle biblioteche non governative, alle spese per il servizio nazionale di lettura, all'assegno per la pubblicazione della rivista zoologica, alla biblioteca della Stazione zoologica e Acquario di Napoli, all'assegno alla Biblioteca nazionale di Milano, eccetera. Ed oltre a questo, con i 420 milioni dobbiamo

provvedere a due grosse esigenze, e cioè alle biblioteche non governative che sono numerose e anche importanti in Italia; e infine al Servizio nazionale di lettura. Ora, ammesso che ci siano ancora residui utili per questo, provvedimento, noi certamente comprimiamo queste esigenze, mentre invece, attingendo ai fondi del piano triennale, io sono in grado di assicurare che queste istituzioni possono ricevere i trenta milioni previsti dalla proposta di legge, senza togliere nulla al servizio di lettura nazionale e alle biblioteche non governative e alle altre istituzioni. Francamente, dato che l'obiettivo voluto si raggiunge lo stesso, non vedo perché si debba fare una legge, incidendo in un capitolo così modesto del bilancio della pubblica istruzione. Comunque mi rimetto alla Commissione.

ELKAN, *Relatore*. Faccio presente all'onorevole Sottosegretario che il provvedimento ha come suo orientamento principale un contributo fisso annuale, che mal si accorda, quindi, con l'utilizzazione degli stanziamenti di cui al provvedimento triennale della scuola.

Si tratterebbe d'altra parte di una partita di giro, per cui il reperimento di trenta milioni triennali per questa biblioteca può essere fatto anche per le altre istituzioni che ne possono beneficiare.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mentre il provvedimento triennale prevede l'utilizzazione degli stanziamenti per le biblioteche dei ciechi, non fa altrettanto per le biblioteche non governative: questo è chiaro!

ELKAN, *Relatore*. Lo ripeto: si tratta in ogni modo di una disponibilità finanziaria di cui il Ministero della pubblica istruzione può disporre con sufficiente disinvoltura, senza con ciò depauperare il capitolo 170.

Sottolineo che quella di cui ci occupiamo è una categoria di persone con una loro particolare sensibilità e con rivendicazioni di carattere sociale più che legittime. Neanche la garanzia del Governo può soddisfare l'esigenza che ha fatto nascere la proposta di legge, per la quale invito pertanto la Commissione e l'onorevole Sottosegretario a voler esprimere parere favorevole.

DE MICHELI VITTURI. Mi associo all'onorevole Relatore. Le assicurazioni del Governo non possono fornire assolutamente alcuna garanzia, soprattutto per quanto riguarda il futuro. Non si può infatti prevedere cosa succederà in avvenire.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-63 sono stanziati venti milioni annui per il funzionamento e l'attività della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza, ente morale istituito con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1951, n. 974.

(È approvato).

#### ART. 2.

Con pari decorrenza verrà erogata la somma di dieci milioni annui per il funzionamento del « Centro nazionale del libro parlato » organizzato dalla Sede centrale dell'Unione italiana dei ciechi.

(È approvato).

#### ART. 3.

All'onere di lire 30 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 170 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo e a carico dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata:

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatori CORNAGGIA MEDICI e BALDINI: « Provvidenze in favore della Biblioteca italiana per i ciechi " Regina Margherita " e del " Centro nazionale del libro parlato " »

---

**III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963**

---

(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (4545):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Badini Confalonieri, Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, D'Ambrosio, De Grada, De Lauro Matera Anna, Di Benedetto, Di Luzio, Elkan, Ermini, Franco

Pasquale, Fusaro, Grasso Nicolosi Anna, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Nicosia, Orlandi, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Titomanlio Vittoria.

**La seduta termina alle 12,50.**

---

**IL DIRETTORE**

**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**

**Dott. FRANCESCO COSENTINO**

---

**TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**